

ipotizzato nei documenti di programmazione economico-finanziaria, alla base dei rinnovi contrattuali.

Tabella 2

*Andamento della spesa per redditi
da lavoro dipendente nel periodo 2002-2009*

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
137.621	144.749	149.866	156.542	163.220	163.989	169.813	171.578

Fonte: ISTAT, Tavola I - Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, Anni 1980-2008, contenuta nella statistica dei "Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche" pubblicata il 1° luglio 2009; per il 2009 e gli aggiornamenti degli anni 2005-2008, Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche (tavola serie storiche), pubblicata il 2 aprile 2010.

I dati riportati nella *tabella*, in un periodo di sostanziale stabilità e di tendenziale diminuzione del numero degli addetti, pur tenendo conto dei ritardi nella sottoscrizione dei contratti, evidenziano, quale ulteriore fattore di crescita della spesa di personale, un andamento incontrollato della contrattazione integrativa che ha sinora utilizzato disponibilità superiori a quelle previste e quantificate nei contratti nazionali.

Il successivo grafico evidenzia, nel medesimo arco temporale, le variazioni, rispetto a ciascun biennio, delle grandezze utili a valutare la compatibilità economica dei rinnovi contrattuali (TIP, percentuali concordate di crescita, incrementi contrattuali effettivi, inflazione misurata mediante l'indice NIC¹⁵), raffrontate con la spesa per redditi da lavoro dipendente¹⁶.

La *figura* evidenzia come le percentuali di incremento retributivo stimato come derivante dalla sottoscrizione dei contratti siano risultate, per i primi tre bienni, di gran lunga superiori al TIP, all'inflazione e agli stessi valori concordati fra il Governo e i sindacati prima dell'avvio della contrattazione, con un riavvicinamento dei valori nel biennio 2008-2009, periodo relativamente al quale i contratti hanno riconosciuto, per la prima volta, aumenti retributivi in linea con il TIP. La curva relativa alle variazioni della spesa per redditi presenta, dopo i picchi registrati nel 2002-2003, un *trend* di crescita molto meno marcato, con particolare riferimento ai bienni 2006-2007 e 2008-2009.

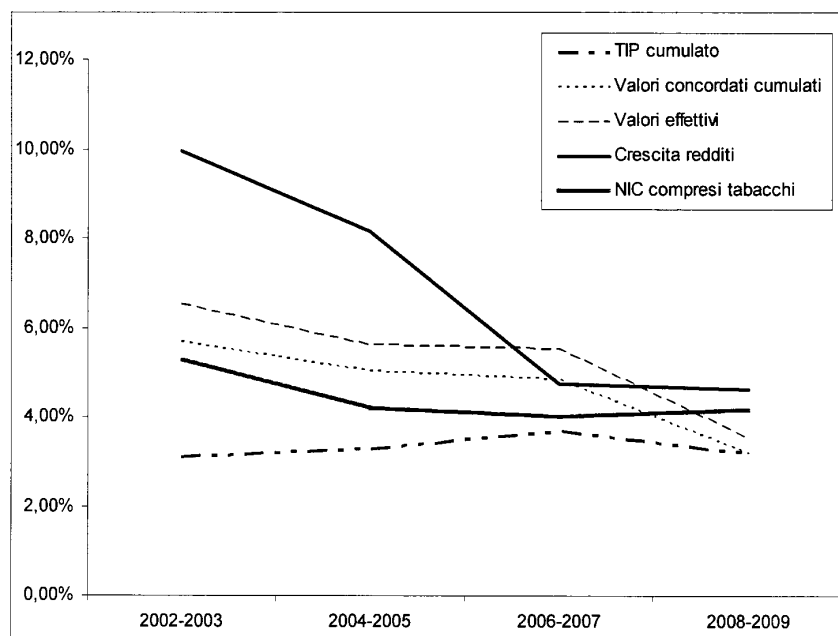
E' evidente la riduzione della forbice che separava l'andamento della spesa per redditi dall'incremento stimato delle retribuzioni contrattuali.

¹⁵ Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

¹⁶ Pur considerando le differenze metodologiche e l'inevitabile sfasamento temporale delle diverse rilevazioni, la Corte ha ritenuto utile mettere a raffronto i dati relativi alle percentuali stimate di crescita delle retribuzioni contrattuali con l'andamento della spesa per redditi, rilevata dall'ISTAT, in quanto tale variabile rappresenta la base di riferimento per definire, nei documenti di programmazione economica, il quadro di compatibilità per la definizione delle risorse da destinare alla successiva tornata contrattuale.

Figura 1

Andamento per biennio di contrattazione dei parametri di riferimento per la compatibilità economica dei CCNL



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ARAN e ISTAT.

Nonostante la moderazione salariale dell'ultimo biennio di contrattazione, l'andamento complessivo delle variabili riportate nella *figura 1* evidenzia le difficoltà d'utilizzo dello strumento della contrattazione collettiva al fine di garantire una crescita sostenibile delle retribuzioni. Di fatto, il contenimento della spesa complessiva di personale è stato inizialmente affidato alla normativa in materia di programmazione delle assunzioni e riduzione dell'organico, misure queste ultime, peraltro, in larga parte vanificate dalla previsione, all'interno degli stessi provvedimenti, di numerose deroghe ed esenzioni. Solo in epoca successiva, il legislatore è intervenuto ponendo vincoli alla contrattazione integrativa e riduzione dei trattamenti accessori.

2.2. Il nuovo quadro di riferimento per la contrattazione e il difficile avvio della tornata contrattuale per il triennio 2010-2012

All'accordo di gennaio 2009 per la riforma degli assetti contrattuali destinato a sostituire quello di luglio 1993 sulla politica dei redditi, già oggetto di commento nella precedente relazione 2009 sul costo del lavoro pubblico, ha fatto seguito una specifica intesa, sottoscritta il 30 aprile 2009, per l'applicazione delle nuove regole ai comparti del settore pubblico¹⁷.

¹⁷ A seguito del completamento del processo di privatizzazione del pubblico impiego, l'accordo di luglio 1993 sulla politica dei redditi era stato esteso anche al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, in assenza di un necessario momento di adeguamento dei principi alle particolari caratteristiche del contesto in cui si svolge la contrattazione relativa al predetto personale.

Il tasso di inflazione programmata, quale parametro per determinare la compatibilità economico-finanziaria dei rinnovi contrattuali, viene sostituito da un indicatore elaborato da “un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza e affidabilità”¹⁸, basato sull’andamento previsionale, nel periodo di riferimento, dell’indice europeo armonizzato per i prezzi al consumo (IPCA), depurato dall’andamento dei costi dei prodotti energetici importati¹⁹.

Mentre per i lavoratori del settore privato, la corresponsione di incrementi in misura percentuale pari al predetto indicatore dovrebbe avvenire in modo quasi automatico, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, invece, l’intesa del 30 aprile 2009 prevede che la quantificazione delle risorse debba avvenire, sulla base del predetto parametro, attraverso un’intesa formalizzata tra il Governo e le confederazioni sindacali nel rispetto dei limiti della programmazione prevista nella legge finanziaria relativa al primo anno successivo alla scadenza dei contratti²⁰.

Le percentuali d’incremento, in tal modo determinate, inoltre, dovranno essere applicate ad una base di calcolo rappresentata dalle sole voci stipendiali della retribuzione²¹.

Le parti hanno dunque preso atto dell’esigenza di condividere i parametri di crescita e della necessità di un preliminare confronto a livello politico sulla definizione delle disponibilità.

Alla previsione di una percentuale di crescita maggiormente aderente, fin dall’inizio, al prevedibile andamento dell’inflazione reale, sia pur con dei correttivi, fa riscontro un adeguamento del potere di acquisto limitato al solo trattamento fondamentale, nell’ottica di rendere il salario accessorio maggiormente assimilabile a quello previsto nel settore privato, strettamente connesso con la produttività dei singoli enti e con il merito individuale e sottratto, quindi, alla dinamica della contrattazione collettiva nazionale.

Nel paragrafo seguente, con riferimento al prossimo triennio 2010-2012, si evidenzieranno i differenti risultati, in termini di quantificazione delle risorse, derivanti dall’applicazione delle regole previste nella nuova intesa rispetto a quelli ottenibili applicando il precedente parametro.

¹⁸ Tale indicatore, su mandato delle parti è stato elaborato dall’ISAE e successivamente recepito nel documento di programmazione economico-finanziaria.

¹⁹ La decisione di escludere dal meccanismo di adeguamento delle retribuzioni il prezzo dei prodotti energetici, rappresenta un compromesso rispetto a quanto previsto nell’accordo di luglio 1993 in base al quale il recupero del differenziale tra inflazione reale e programmata, doveva avvenire tenendo conto dell’andamento delle ragioni di scambio (previsione mai attuata con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

Il meccanismo di cautela si spiega con la considerazione che l’inflazione importata (in gran parte determinata dal prezzo dell’energia acquistata all’estero) rappresenta una variabile non controllabile dal Governo, i cui effetti vanno quindi sopportati in egual misura da tutti i cittadini.

²⁰ Ad avviso della Corte, l’indice IPCA “nettizzato” dovrebbe comunque rappresentare il tetto massimo delle disponibilità da destinare ai rinnovi.

²¹ Nel conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, l’aggregato “voci stipendiali”, al quale peraltro non è chiaro se le parti abbiano inteso far riferimento, raggruppa lo stipendio tabellare (comprensivo per tutti i comparti, della indennità integrativa speciale), la tredicesima mensilità e la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ma non anche le ulteriori componenti fisse e continuative della retribuzione, quali l’indennità di amministrazione. Tale aggregato rappresenta in media l’80% della retribuzione complessiva di tutti i dipendenti. La percentuale si riduce, qualora si escluda il personale della scuola che beneficia di trattamenti accessori nella minor percentuale del 10%.

L'intenzione di superare le distonie insite nell'accordo di luglio 1993 è evidente anche nel nuovo meccanismo previsto per il recupero del differenziale tra l'indice IPCA previsionale e l'andamento effettivo dell'inflazione.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche tale recupero è previsto avvenga al termine del periodo contrattuale e non durante la vigenza dello stesso, con riferimento esclusivo alle ipotesi di scarti significativi e tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto nei singoli comparti²².

La previsione di un'immediata, unilaterale corresponsione agli interessati delle risorse comunque stanziata nella legge finanziaria, in caso di mancata tempestiva conclusione delle trattative, dovrebbe rappresentare un ulteriore strumento sollecitatorio per evitare il ripetersi del fenomeno di rinvii della contrattazione, compensati a consuntivo da una sorta di premio per il ritardato adeguamento del potere di acquisto dei salari²³.

Osserva la Corte, a tale riguardo, come il nuovo quadro delle procedure per la contrattazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, richieda al pari di quello precedente, un rigoroso rispetto della sincronia dei rinnovi contrattuali²⁴.

Sotto tale profilo, appare difficilmente realizzabile la procedura delineata nella citata intesa che ipotizza l'avvio delle trattative tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali almeno sei mesi prima della scadenza dei precedenti accordi.

Il procedimento di contrattazione, infatti, prevede una serie di adempimenti preliminari e vincola l'ARAN ad attenersi alle direttive dei diversi comitati di settore (sottoposte ad approvazione governativa), che presuppongono già definita la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi.

Difficile immaginare, inoltre, lo svolgimento in parallelo delle trattative condotte dall'ARAN per i singoli comparti di contrattazione con le intese tra il Governo e le confederazioni sindacali per la determinazione dell'indicatore di crescita complessivo delle retribuzioni di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il principio strettamente connesso con le regole di programmazione economica secondo cui le risorse per i rinnovi contrattuali possono essere

²² Emblematico delle distorsioni insite nel precedente meccanismo di adeguamento, il contratto collettivo nazionale riguardante i dirigenti degli enti locali per il biennio 2002-2003. La Corte, nel ritenere non sussistenti i presupposti per la certificazione, osservava come agli interessati venissero riconosciute per intero le percentuali di incremento necessarie all'adeguamento del potere di acquisto dei salari nonostante una crescita delle retribuzioni di fatto da imputare, in gran parte, all'andamento della contrattazione integrativa nel periodo precedente, di tre volte superiore all'andamento del tasso di inflazione per gli anni considerati.

²³ Nella relazione sul costo del lavoro pubblico per gli anni 2003, 2004 e 2005, la Corte effettuava in relazione alla tornata contrattuale 2002-2005, una quantificazione del maggior onere derivante dai ritardi della contrattazione, mettendo in luce i meccanismi che determinavano la corresponsione di un vero e proprio premio per i comparti che sottoscrivevano accordi con maggior ritardo rispetto alle scadenze ipotizzate.

²⁴ La norma contenuta nella legge finanziaria 2009 (articolo 2, comma 35), che autorizza i comitati di settore ad erogare, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le risorse stanziata per i rinnovi, appare quale strumento meramente sollecitatorio per una rapida definizione delle trattative. La sua reiterata applicazione, infatti, porterebbe allo svuotamento del principio che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico ribadito anche nel decreto legislativo n. 150 del 2009 che considera tale previsione quale norma di riforma economico-sociale della Repubblica non derogabile dalla legislazione regionale.

quantificate (e coperte per i settori statali) esclusivamente all'interno della legge finanziaria²⁵, comporta, peraltro, il rischio che, in caso di mancato raggiungimento della prevista intesa, la sottoscrizione dei contratti avvenga nella migliore delle ipotesi ad oltre diciotto mesi dalla scadenza dei precedenti, con un ritardo pari alla metà dell'arco temporale di pertinenza della tornata contrattuale.

Il quadro di riferimento per la contrattazione relativa al triennio 2010-2012 risulta ulteriormente integrato dalla emanazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo dei principi posti nella legge delega 4 marzo 2009, n. 15 che, per quanto qui interessa, prevede una serie di complessi adempimenti preliminari per l'avvio della tornata contrattuale²⁶.

Come dettagliatamente evidenziato nel capitolo primo, particolarmente difficile e delicato si è rivelato il preliminare confronto con le organizzazioni sindacali per la nuova definizione dei comparti di contrattazione, in conseguenza dello stretto collegamento della materia con le modalità di rilevazione della rappresentatività sindacale e, in definitiva, per gli stessi requisiti di ammissione alle trattative.

2.3. La quantificazione delle risorse per i rinnovi contrattuali nella legge finanziaria 2010

In relazione a quanto esposto nel precedente paragrafo, la legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) "nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione ed alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale²⁷ ..." stanZIA, per il triennio 2010-2012, esclusivamente le risorse necessarie alla corresponsione della indennità di vacanza contrattuale²⁸.

Il valore della predetta indennità, come riportato nella *tabella 3*, risulta calcolato secondo le modalità previste dall'accordo del luglio 1993 sulla politica dei redditi, tenendo conto delle quantificazioni di tale voce già contenute in appositi allegati ai contratti sottoscritti per il precedente biennio 2008-2009²⁹.

²⁵ La recente legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 conferma all'articolo 11, comma 3, lettera g), che l'importo delle risorse per i rinnovi contrattuali deve necessariamente essere previsto all'interno della legge di stabilità (destinata, nel nuovo sistema, a sostituire la legge finanziaria).

²⁶ Il citato d.lgs. n. 150 del 2009 contiene una disciplina in parte diversa da quella prevista nella citata intesa del 30 aprile per la determinazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali, con particolare riferimento ai comparti di contrattazione non statale (art. 60, comma 1, lett. b)), creando ulteriori incertezze nella fase di avvio della tornata contrattuale 2010-2012.

²⁷ Così recita testualmente il preambolo all'art. 2, comma 13, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

²⁸ In aggiunta alle risorse necessarie alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, l'articolo 2, comma 14, della legge finanziaria 2010 conferma la possibilità di un utilizzo dei risparmi previsti in esito all'applicazione dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge finanziaria 2008, per le finalità ivi previste (cosiddetto dividendo di efficienza).

²⁹ A decorrere dal terzo mese successivo alla scadenza dei contratti, l'indennità è pari al 30% del TIP applicato ai "minimi retributivi" contrattuali; dopo sei mesi di vacanza, la predetta percentuale è elevata al 50%. Il valore della predetta indennità rappresenta, a regime, una percentuale pari allo 0,4% della retribuzione media.

In relazione alla prevista durata triennale dei prossimi rinnovi contrattuali, l'esercizio 2012 viene

Nell'allegato tecnico al disegno di legge finanziaria viene stimato anche l'onere, relativo alla corresponsione della predetta indennità al personale dei comparti non statali, posto interamente a carico dei bilanci dei singoli enti nella misura di 788 milioni a regime.

Tabella 3

*Quantificazione dell'indennità di vacanza contrattuale
nella legge finanziaria 2010
(legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 13 e 14)*

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 9	Personale statale in in regime di diritto pubblico Comma 10 ⁽¹⁾	Totale personale statale Commi 9 e 10
2010	215	135	350
2011	370	201	571
2012	585	307	892

⁽¹⁾ Ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione,

Ipotizzando per il periodo 2010-2012 una dinamica salariale coerente con quanto previsto dall'intesa del 30 aprile 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali del pubblico impiego - adeguamento delle sole componenti stipendiali della retribuzione³⁰, secondo le previsioni sull'andamento dell'indice IPCA nel triennio (1,8%; 2,2%; 1,9%) - l'onere riferito a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per i rinnovi contrattuali (al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP) risulterebbe pari a 1,6 miliardi nel 2010, circa 2 nel 2011 e 1,7 nel 2012.

Le tabelle 4 e 5 evidenziano i risultati di un raffronto del prevedibile costo dei contratti concernenti il triennio 2010-2012 applicando le nuove regole poste nell'intesa del 30 aprile 2009 e quelle desumibili dall'accordo di luglio 1993 sulla politica dei redditi.

Come riferito nel precedente paragrafo, l'indice IPCA armonizzato risulta superiore al tasso di inflazione programmato, ma dovrebbe essere in concreto applicato ad una base di calcolo minore, costituita in media dall'80% della retribuzione complessiva.

considerato, ai fini del calcolo della vacanza, come il primo di un ulteriore biennio di contrattazione con previsione, quindi, di una ulteriore indennità di vacanza da sommarsi a quella corrisposta per il periodo precedente.

³⁰ Per il significato di tale locuzione confronta la precedente nota n. 20.

Tabella 4

*Simulazione degli aumenti contrattuali per il triennio 2010-2012
secondo la metodologia prevista nell'accordo di luglio 1993
sulla politica dei redditi*

(importi in migliaia di euro)

Comparti e aree	Spesa retribuzione complessiva	Anni 2010, 2011 e 2012 TIP 1,5% per ciascun anno
Ministeri	5.269.937	79.049
Agenzie fiscali	1.898.982	28.485
Presidenza Consiglio ministri	107.342	1.610
Scuola	32.989.119	494.837
Istituz. di alta formaz. art. e mus.	312.284	4.684
<i>Totale settore statale contrattualizzato</i>	<i>40.577.663</i>	<i>592.558</i>
Servizio sanitario nazionale	27.267.946	409.019
Regioni ed autonomie locali	16.333.041	244.996
Regioni a statuto speciale	2.732.780	40.992
Enti pubblici non economici	2.240.582	33.609
Ricerca	878.821	13.182
Università	5.480.241	82.204
<i>Totale settore non statale</i>	<i>54.933.411</i>	<i>824.001</i>
Vigili del fuoco	1.074.621	16.119
Forze armate	5.481.686	82.225
Corpi di polizia	11.701.433	175.521
Carriera penitenziaria	36.229	543
Magistratura	1.314.346	19.715
Carriera diplomatica	81.075	1.216
Carriera prefettizia	130.951	1.964
<i>TOTALE personale non contrattualizzato</i>	<i>19.820.341</i>	<i>297.305</i>
TOTALE GENERALE	115.331.415	1.713.864

Fonte: dati tratti dal conto annuale 2008 e riferiti a tutto il personale destinatario dei contratti collettivi (tempo indeterminato, tempo determinato e formazione lavoro).

Per il 2010 il nuovo meccanismo appare più vantaggioso per l'erario, mentre relativamente al 2011 dovrebbe comportare l'attribuzione di un maggior beneficio ai dipendenti, in quanto il previsto andamento in diminuzione dei prodotti energetici ha comportato una correzione in aumento dell'indicatore elaborato dall'ISAE. Risulta, invece, sostanzialmente coincidente la quantificazione delle risorse relativamente all'esercizio 2012.

Infatti, se rapportato al valore della complessiva retribuzione media, l'IPCA "nettizzato" evidenzia, per il triennio, valori pari rispettivamente all'1,43%, all'1,75% e all'1,51%, a fronte di un tasso di inflazione programmata indicato nel DPEF nella misura dell'1,5% per tutti e tre gli anni di riferimento.

In relazione alla diversa incidenza delle voci stipendiali sulla retribuzione complessiva, il nuovo parametro determina una situazione di vantaggio per i comparti con un trattamento accessorio percentualmente minore.

Tabella 5

Stima degli aumenti contrattuali 2010-2012 secondo la metodologia prevista nell'accordo del 30 aprile 2009 sull'assetto delle relazioni sindacali nel pubblico impiego

(importi in migliaia di euro)

Comparti e aree dirigenziali	Spesa voci stipendiali ⁽¹⁾	Anno 2010 (IPCA 1,8%)		Anno 2011 (IPCA 2,2%)		Anno 2012 (IPCA 1,9%)	
		Spesa stimata rinnovi contrat.	Incidenza % IPCA sulla retribuz. comples.	Spesa stimata rinnovi contrat.	Incidenza % IPCA sulla retribuz. comples.	Spesa stimata rinnovi contrat.	Incidenza % IPCA sulla retribuz. comples.
Ministeri	4.030.560	72.550	1,38	88.672	1,68	76.581	1,45
Agenzie fiscali	1.321.964	23.795	1,25	29.083	1,53	25.117	1,32
Presidenza Consiglio ministri	63.065	1.135	1,06	1.387	1,29	1.198	1,12
Scuola	29.092.820	523.671	1,64	640.042	2,01	552.764	1,73
Istituz. di alta formaz. art. e mus.	284.337	5.118	1,64	6.255	2,00	5.402	1,73
Totale settore statale contrattualizzato	34.792.746	626.269	1,59	765.440	1,94	661.062	1,67
Servizio sanitario nazionale	21.163.236	380.938	1,40	465.591	1,71	402.101	1,47
Regioni ed autonomie locali	12.946.002	233.028	1,43	284.812	1,74	245.974	1,51
Regioni a statuto speciale	2.270.374	40.867	1,50	49.948	1,83	43.137	1,58
Enti pubblici non economici	1.470.171	26.463	1,18	32.344	1,44	27.933	1,25
Ricerca	724.701	13.045	1,48	15.943	1,81	13.769	1,57
Università	4.632.871	83.392	1,52	101.923	1,86	88.025	1,61
Totale settore non statale	43.207.355	777.732	1,42	950.562	1,73	820.940	1,49
Vigili del fuoco	750.637	13.511	1,26	16.514	1,54	14.262	1,33
Forze armate	3.739.463	67.310	1,23	82.268	1,50	71.050	1,30
Corpi di polizia	7.190.661	129.432	1,11	158.195	1,35	136.623	1,17
Carriera penitenziaria	20.922	377	1,04	460	1,27	398	1,10
Magistratura	1.178.953	21.221	1,61	25.937	1,97	22.400	1,70
Carriera diplomatica	64.660	1.164	1,44	1.423	1,75	1.229	1,52
Carriera prefettizia	94.551	1.702	1,30	2.080	1,59	1.796	1,37
Totale personale non contrattualizzato	13.039.847	234.717	1,18	286.877	1,45	247.757	1,25
TOTALE GENERALE	91.039.947	1.638.719	1,43	2.002.879	1,75	1.729.759	1,51

Fonte: dati tratti dal conto annuale 2008 e riferiti a tutto il personale destinatario dei contratti collettivi (tempo indeterminato, tempo determinato e formazione lavoro).

⁽¹⁾ Il dato comprende lo stipendio (comprensivo dell'indennità integrativa speciale), RIA e tredicesima.

In particolare, per il comparto scuola, che rappresenta, in termini di spesa, circa il 30% dell'intero personale alle dipendenze della p.a., l'applicazione dell'IPCA comporta, in termini di percentuale d'incremento sulla retribuzione media complessiva, risultati maggiori di quelli ottenibili applicando le regole dell'accordo di luglio '93 sulla politica dei redditi (1,64% nel 2010; 2,01% nel 2011; 1,73% nel 2012). All'estremo opposto, per contro, risulterebbero maggiormente penalizzati dal nuovo meccanismo gli appartenenti al comparto enti pubblici non economici, con percentuali di incremento rapportate alla retribuzione media inferiori al TIP per l'intero periodo di riferimento.

2.4. La contrattazione collettiva per il quadriennio 2006-2009

2.4.1. L'assetto delle relazioni sindacali

Nel precedente referto sul costo del lavoro pubblico, la Corte rilevava una situazione di criticità nell'assetto delle relazioni sindacali evidenziato dalla mancata sottoscrizione da parte di una delle confederazioni maggiormente rappresentativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dei protocolli di intesa alla base della contrattazione per il biennio 2008-2009 e delle conseguenti ipotesi di accordo.

Il pregiudiziale rifiuto di contrattare sembra, in parte, rientrato in quanto tale Confederazione ha successivamente sottoscritto alcune delle ipotesi di accordo successivamente trasmesse per la certificazione.

La Corte auspica che, prima dell'avvio della nuova contrattazione, si pervenga a una condivisione del quadro di riferimento indispensabile per garantire un ordinato svolgimento delle trattative accompagnato da un periodo di tregua sociale che coinvolga tutte le organizzazioni rappresentative del personale pubblico.

La crisi nell'assetto delle relazioni sindacali ha, tra l'altro, determinato l'impossibilità di raggiungere un accordo relativamente a numerose richieste di interpretazione autentica originate da specifiche richieste dei diversi giudici del lavoro³¹.

Nell'ambito della privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente devoluzione al giudice del lavoro delle controversie tra i singoli dipendenti e le amministrazioni, il meccanismo di interpretazione autentica delle norme negoziali attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo, valevole retroattivamente *erga omnes*, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una applicazione uniforme degli accordi collettivi secondo le reali intenzioni delle parti, chiamate ad assumersi la responsabilità di un'interpretazione coerente con l'esito dei negoziati, al di là di possibili diverse ricostruzioni basate sul significato letterale degli accordi³².

In mancanza di collaborazione delle parti firmatarie, il rischio è quello di una estensione di benefici contrattuali ad una platea di interessati superiore a quella presa a riferimento per la quantificazione degli oneri, vanificando in tal modo la stessa certificazione di compatibilità economico-finanziaria demandata alla Corte dei conti.

L'articolo 46-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto, al dichiarato fine di valorizzare le professionalità interne alle Amministrazioni e di pervenire ad una riduzione di spesa, norme di razionalizzazione e di progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali per il personale ad ordinamento

³¹ Per i contratti di interpretazione autentica non vale la regola maggioritaria prevista dall'articolo 43, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ma è necessaria la sottoscrizione di tutte le sigle sindacali firmatarie del contratto da interpretare.

³² I contratti di interpretazione autentica sono anch'essi soggetti alla certificazione di compatibilità economica da parte della Corte, chiamata a valutare la coerenza del nuovo testo con la originaria quantificazione dei costi contrattuali. Tutte le specifiche ipotesi sinora esaminate sono state positivamente certificate in quanto non produttive di ulteriori oneri a carico dell'erario.

privatistico³³, con esclusione di quelli appartenenti ai comparti delle Regioni ed autonomie locali e del servizio sanitario nazionale³⁴.

Il successivo d.m. 23 febbraio 2009 ha coerentemente previsto, a decorrere dal 1° luglio 2009, una riduzione dei contingenti complessivi dei distacchi e dei permessi sindacali nella misura del 15% e ulteriori decurtazioni, da determinarsi con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per gli anni 2010 e 2011. Nel rinviare alla contrattazione collettiva la ripartizione dei contingenti ridefiniti, ha fissato una disciplina transitoria³⁵ per l'ipotesi in cui i predetti accordi non intervenissero in tempo utile e comunque fino alla sottoscrizione degli stessi³⁶.

In attuazione della normativa richiamata il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 9 ottobre 2009 ha modificato nel corso della sua vigenza il precedente CCNQ del 26 novembre 2008 con il quale erano state definite e ripartite

³³ L'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, oggi trasfuso nell'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con i principi ispiratori della riforma, prevedeva, invece, la contrattualizzazione della materia delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, demandando ad appositi accordi quadro, da stipularsi tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative, non solo la determinazione delle modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni aventine titolo, ma anche la fissazione dei limiti massimi delle stesse. Va precisato, però, che già in passato il legislatore era intervenuto a più riprese al fine di determinare in diminuzione il numero dei contingenti massimi e la contrattazione collettiva si era conseguentemente limitata a recepire quanto sancito dalle norme primarie. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha ridotto del 50% le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi di comparto per il pubblico impiego in atto alla data di entrata in vigore della legge e al successivo d.P.C.M. di recepimento 27 ottobre 1994, n. 777, recante Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche e all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 che ha consolidato, congelandole, tutte le prerogative consentite dalle disposizioni pre-vigenti ed ha portato a n. 90 minuti per dipendente il contingente dei permessi giornalieri per effetto della costituzione delle RSU, recepito dal CCNQ 7 agosto 1998.

³⁴ In particolare, risultano esclusi dall'ambito di applicazione della norma il personale ad ordinamento pubblicistico (Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, Forze armate, carriere diplomatica e prefettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dirigenziale penitenziaria) e quello dirigenziale e non appartenente alle aree e ai comparti Regioni ed autonomie locali e servizio sanitario nazionale.

³⁵ L'articolo 3, comma 3, del menzionato d.m. 23 febbraio 2009 prevede che "Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2 nei tempi ivi stabiliti, e comunque fino alla entrata in vigore degli stessi, la riduzione del 15% dal 1° luglio 2009 dei distacchi, dei permessi cumulati sotto forma di distacco, dei permessi sindacali previsti per la partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni degli organismi direttivi statutari, opera, con l'utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009 per tali ultimi permessi:

- per il personale delle aree di contrattazione della dirigenza e dei relativi comparti nella misura indicata nelle tabelle 1-32 allegate al presente decreto, determinata tenendo conto dei singoli contingenti attribuiti ad ogni confederazione e organizzazione sindacale rappresentativa nelle tavole accluse ai contratti quadro 3 ottobre 2005 e 26 settembre 2008;

- per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE nella misura del 15% determinata con apposito provvedimento delle singole amministrazioni, adottato sulla base dei contingenti fissati dai relativi contratti collettivi".

³⁶ Per completezza, va ricordato che con il contratto quadro in esame, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma 7 luglio 2009, n. 81927, vengono attribuite le prerogative sindacali, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito della definitiva conclusione del giudizio, anche alla Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie e alla confederazione CISAL cui la predetta sigla sindacale aderisce.

le prerogative sindacali nei comparti di contrattazione per il biennio 2008-2009, prevedendo una nuova ripartizione dei contingenti tra le confederazioni e organizzazioni sindacali.

Al riguardo si ritiene di dover ribadire quanto già rappresentato dalla Corte in sede di certificazione³⁷ con riferimento all'esclusione dall'ambito di operatività del menzionato decreto ministeriale dei comparti concernenti il personale non statale³⁸.

Con riferimento, poi, alle ipotizzate economie derivanti dall'attuazione della richiamata normativa non si possono che confermare le perplessità segnalate dalla Corte nella richiamata delibera di certificazione.

Infatti, come già evidenziato dalle sezioni riunite “la riduzione dell'entità delle prerogative sindacali non determina risparmi in senso proprio per le amministrazioni interessate, ma esclusivamente un recupero di produttività derivante dalla presenza di un maggior numero di interessati sul luogo di lavoro, difficilmente quantificabile in termini economici se non nelle limitate ipotesi di sostituzione obbligatoria degli assenti con personale a tempo determinato”.

Del resto la stessa relazione tecnica al decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento all'art. 46-*bis*, chiarisce espressamente che le eventuali economie sono quantificabili solo a consuntivo, considerato che le stesse sono condizionate dalla progressività dei criteri individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dalle modalità attuative dello stesso e che riguarderanno i “soli settori in cui è conseguibile un effettivo risparmio finanziario e non solo a titolo di recupero di risorse umane”.

Una conferma a queste perplessità evidenziate è rinvenibile, poi, nella circostanza che l'apposito fondo di parte corrente che avrebbe dovuto essere alimentato con le risorse provenienti dai menzionati risparmi e le cui risorse sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa non risulta ad oggi costituito.

Il menzionato d.m. 23 febbraio 2009, oltre a prevedere misure di riduzione progressiva dei distacchi e dei permessi sindacali, contiene anche misure di razionalizzazione delle modalità di fruizione delle aspettative sindacali³⁹.

³⁷ Delibera n. 35/CONTR/09 del 6 ottobre 2009.

³⁸ In particolare, la Corte sottolineava l'esigenza di una rivisitazione della materia, prodromica all'attuazione del nuovo modello di relazioni sindacali, che prevede tra l'altro, una ridefinizione dei comparti di contrattazione, affinché la nuova disciplina sia “tale da rispettare, anche per i comparti esclusi dalla riduzione, il principio di una puntuale correlazione fra il numero e la ripartizione delle prerogative sindacali e l'attività sindacale da svolgere in concreto nei diversi comparti, da commisurare, come si desume dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale, all'impegno richiesto, al numero e alla complessità dei contratti da stipulare e all'entità del personale rappresentato”. Principio questo peraltro presente, con riferimento ai criteri di ripartizione, nel menzionato d.m. 23 febbraio 2009 (art. 4, comma 1, che richiama l'esigenza di garantire “una più puntuale correlazione tra l'attività sindacale e la rappresentatività sindacale”) e ribadito dal Dipartimento della funzione pubblica in occasione della trasmissione del predetto decreto all'ARAN. Nella menzionata nota si fa, infatti, presente come l'attuazione dei principi di razionalizzazione “non potrà che avvenire successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 15 del 2009, recanti la disciplina di profonda “rivisitazione” dell'intero “sistema delle relazioni sindacali”, in vista dell'obiettivo della “convergenza degli assetti regolativi del settore pubblico con quello del lavoro privato”.

³⁹ L'articolo 4, comma 3, del decreto prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei permessi sindacali per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o all'organizzazione sindacale di appartenenza venga computata con riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto

Significativa appare la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 4, con la quale, "al fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego", viene previsto che i contratti collettivi nazionali quadro dovranno contenere l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica le comunicazioni relative alla fruizione di distacchi, aspettative e permessi da parte dei propri dipendenti, prevedendo specifiche sanzioni in ipotesi di mancata trasmissione dei dati di consuntivo.

Al riguardo, la Corte evidenzia che nel sistema pre-vigente esisteva un significativo numero di amministrazioni inadempienti all'obbligo di trasmissione dei dati⁴⁰. Risultava, inoltre, difficile operare effettivi controlli sul rispetto delle regole per la fruizione di permessi per l'espletamento del mandato e per la partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali.

Le modalità prescelte per l'acquisizione dei dati e l'introduzione di sanzioni in ipotesi di mancato inoltro delle informazioni dovrebbero creare i necessari presupposti per il superamento della criticità segnalata.

Eguale positiva appare la previsione, contenuta nella legge delega 4 marzo 2009, n. 15, di un monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico, da effettuarsi attraverso una relazione annuale del Governo diretta al Parlamento e alla Corte dei conti. In tal modo, infatti, la Corte viene posta nelle condizioni di poter seguire la materia anche nelle fasi successive alla stipula degli accordi quadro.

2.4.2. Le modifiche al procedimento di certificazione e il ruolo della Corte dei conti

Il decreto legislativo n. 150 del 2009 contiene importanti modifiche al procedimento di contrattazione collettiva.

In coerenza con la riduzione dei comparti di contrattazione, prevista dall'articolo 54, comma 2, viene in primo luogo rivista la composizione dei comitati di settore il cui numero viene ridotto a tre: uno per il personale delle Regioni e del servizio sanitario nazionale, uno per gli enti locali, con competenza residua del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per il restante personale pubblico da esercitare sentite le istanze rappresentative delle diverse amministrazioni ed enti interessati (scuola, università, ricerca, enti pubblici non economici, agenzie fiscali: art. 56, commi 2 e 3).

Al fine di garantire una miglior attuazione da parte dell'ARAN degli atti di indirizzo per la contrattazione, l'articolo 56, comma 4, prevede la partecipazione alle trattative sindacali anche di un rappresentante del competente comitato di

osservare nella giornata di assenza, ponendo in tal modo rimedio alla discrasia venutasi a creare, a seguito della riduzione a cinque giorni della settimana lavorativa, tra il numero delle ore non prestate e quelle portate a decurtazione dal monte ore.

⁴⁰ Il riferimento è ai dati sulle amministrazioni inadempienti contenuti nella "relazione e monitoraggio sui distacchi e permessi sindacali retribuiti, sulle aspettative e permessi sindacali non retribuiti", allegata alla relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione anno 2008. Nello specifico le amministrazioni che non hanno effettuato le previste comunicazioni nel 2008 risultano essere 4.724, a fronte delle 3.959 del 2007, alle 2.893 del 2006 e alle 1.933 del 2005. Tale dato appare significativo seppur influenzato dalla circostanza che in ipotesi di richiesta da parte di un'amministrazione di poter correggere i dati precedentemente trasmessi la stessa è considerata inadempiente fino al momento in cui non ha completato le correzioni.

settore e la riorganizzazione dell'articolazione interna dell'ARAN, coerente con la nuova definizione delle aree e dei comparti di contrattazione.

Viene infine codificata la possibilità della stipula di accordi tra l'ARAN e i comitati di settore per l'esercizio in comune di attività di reciproco interesse.

Con riferimento agli adempimenti successivi alla sottoscrizione delle singole ipotesi di accordo, il nuovo testo dell'articolo 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 59 del d.lgs. n. 150 del 2009, rende più incisivo - in attesa del completamento del disegno attuativo del federalismo fiscale - il potere di coordinamento del Governo, anche per quanto attiene ai comparti non statali. Non risulta, infatti, riproposta la norma che consentiva ai comitati di settore, in caso di dissenso con l'Esecutivo sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi contrattuali, di dare comunque corso all'ipotesi di accordo sottoscritta, restando in ogni caso escluso qualsiasi concorso dell'erario alla copertura dei costi contrattuali⁴¹.

La nuova normativa applicabile a partire dalla tornata contrattuale 2010-2012, ribadisce il ruolo della Corte dei conti quale garante esterno di ultima istanza della compatibilità economico-finanziaria degli accordi.

Risulta confermata la disciplina posta con il decreto-legge n. 112 del 2008 relativa agli effetti interdittivi connessi con un esito non positivo del procedimento di certificazione, con possibilità di pronunce negative riferite a singole clausole contrattuali.

Nel precedente referto 2009, la Corte nel prendere atto della volontà del legislatore di conferire maggior effettività alle pronunce, sottolineava come la previsione di un effetto vincolante delle pronunce, non superabile neppure attraverso il procedimento di registrazione con riserva, richiedesse un esercizio prudente del potere di certificazione, limitato alla verifica dei soli effetti

⁴¹ Un caso emblematico di contrasto tra il Governo ed il comitato di settore relativamente ad alcune norme contrattuali ha riguardato il contratto collettivo relativo al personale delle università per il periodo 2006-2007, con particolare riferimento ad una norma che prevedeva la possibilità, per gli Atenei nelle condizioni di bandire concorsi per posti di lavoro a tempo indeterminato, di procedere alla stabilizzazione di personale in servizio con contratto a termine.

Il comitato di settore, nella specie, non ha dato seguito ad una richiesta di stralcio da parte del Governo e ha conferito mandato all'ARAN di stipulare comunque l'ipotesi di accordo.

In sede di certificazione, la Corte dei conti (delibera n. 37/2008) ha ripreso le osservazioni del Governo sul punto ribadendo che: "Così come formulata, la norma presenta non infondati dubbi di legittimità in relazione innanzitutto alla competenza della fonte contrattuale a disciplinare le procedure di accesso al lavoro alle dipendenze di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione ed al dovere di rispetto di procedure concorsuali per l'assunzione".

L'ipotesi, comunque, è stata positivamente certificata nella considerazione che la disposizione in esame non determina oneri aggiuntivi per l'erario, essendo il giudizio della Corte limitato alla verifica della compatibilità economico-finanziaria dei costi contrattuali.

In via generale, rilevava in quella sede la Corte, "non si può non osservare, peraltro, come relativamente ai comparti di contrattazione non statali l'attuale sistema non preveda alcun efficace controllo di conformità delle norme contrattuali al quadro normativo, in quanto gli effetti di una negativa pronuncia da parte del Consiglio dei ministri producono quale unico effetto - qualora il comitato di settore intenda comunque dar mandato all'ARAN di sottoscrivere in via definitiva l'accordo - l'esclusione di ogni onere a carico dell'erario eventualmente connesso con la disposizione oggetto di osservazioni".

Quanto sopra appare particolarmente rilevante all'interno di uno scenario che vede la ripubblicizzazione di determinate materie in precedenza demandate alla contrattazione, con conseguente esigenza di un momento di verifica dell'eventuale esorbitanza delle norme contrattuali dai limiti di competenza".

economico-finanziari degli accordi, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte della Corte, nel merito di scelte negoziali, frutto di delicate valutazioni di ordine politico, finalizzate a garantire un periodo di tregua sociale.

Premesso quanto sopra, la compatibilità economico-finanziaria degli accordi dovrà, in prosieguo, tener conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009 sull'obbligo inderogabile da parte della contrattazione, di adottare meccanismi premiali meritocratici e selettivi per la distribuzione del salario accessorio. Il rispetto delle predette disposizioni, che rappresentano il nucleo centrale del nuovo quadro normativo relativo alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, rappresenta la ormai indefettibile condizione per un reale recupero di efficienza e produttività della pubblica amministrazione da cui si attendono positive ricadute sull'andamento del sistema produttivo.

Il nuovo testo dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non prevede più un termine perentorio complessivo per la conclusione di tutte le fasi procedurali successive alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo.

Al riguardo, la Corte sottolinea come la introduzione di una tempistica vincolante ha garantito finora la conclusione del procedimento di verifica della compatibilità dei costi contrattuali entro un periodo pari, in media, a circa 60 giorni solari, risultato ottenuto anche grazie alla instaurazione di procedure informali di coordinamento tra tutte le parti pubbliche coinvolte nel procedimento di certificazione⁴².

La Corte auspica che, anche in prosieguo, il procedimento possa concludersi nei tempi comunque indicati dalla legge in modo da garantire una rapida entrata in vigore di testi negoziali già concordati e vincolanti tra le parti le quali, una volta concluse le trattative, sono impegnate a rispettare un periodo di tregua sociale.

2.4.3. I ritardi nel completamento della tornata contrattuale

Come riferito nel capitolo primo, la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria, presentata al Parlamento il 22 settembre 2009, ipotizzava la sottoscrizione di tutti i contratti collettivi da riferire alla tornata contrattuale 2006-2009 entro il 31 dicembre 2009. Già in sede di audizione sulla manovra per l'esercizio 2010, la Corte esprimeva ampie perplessità sulla realizzabilità di tale previsione.

Nonostante la sottoscrizione di numerosi contratti collettivi nel primo quadrimestre del 2010, la tornata non si è ancora definitivamente conclusa.

Le *tabelle* di seguito riportate danno atto del costo degli accordi già stipulati e della stima di quelli ancora da sottoscrivere, con distinta evidenziazione della competenza e della cassa.

⁴² L'ipotesi di accordo relativa al personale dirigente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 è stata trasmessa alla Corte pochi giorni prima della scadenza del complessivo termine previsto dall'articolo 47 del d.lgs. n. 165 del 2009 per la conclusione del procedimento di certificazione. Di fatto, il termine per lo svolgimento dell'istruttoria è stato ridotto a soli due giorni lavorativi con conseguente impossibilità di acquisire il contributo degli esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del citato articolo 47. Nel rapporto di certificazione allegato alla delibera n. 5/CONTR/CL/2010, la Corte ha ritenuto doveroso effettuare un richiamo a tutte le parti pubbliche coinvolte nel procedimento di contrattazione collettiva al rigoroso rispetto della tempistica per gli adempimenti successivi alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo, al fine di evitare il rischio della entrata in vigore di contratti non adeguatamente valutati sotto il profilo della compatibilità economico-finanziaria.

Tabella 6

Oneri derivanti dai CCNL relativi al biennio 2006-2007 sottoscritti fino al 1° aprile 2010
(milioni di euro)

Comparto	Stipula	Unità di personale	Competenza				Cassa			
			2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Enti pubblici non econ.	ott-07	59.860	11,20	56,01	124,92			67,21	124,92	
Ministeri	set-07	191.796	28,03	143,78	322,09			171,81	322,09	
Scuola	nov-07	1.144.181	547,57	1.270,47	2.278,87				4.096,90	
Art. 15 l. 222/07 EPNE	dic-07	59.860		54,00				54,00		
Art. 15 l. 222/07 Ministeri	dic-07	191.796		156,25				156,25		
Art. 15 l. 222/07 Scuola	dic-07	1.144.181		396,00					396,00	
Agenzie fiscali	apr-08	57.537	9,62	110,89	119,66				240,17	
Regioni e autonomie locali ⁽¹⁾	apr-08	554.394	71,39	825,07	1.063,26				1.959,73	
Scuola coda docenti	apr-08	1.144.181		564,00	354,10				918,10	
Ssn	apr-08	574.782	85,04	972,58	1.057,64				2.115,26	
Scuola coda ATA	lug-08	1.144.181			104,73				104,73	
Università	ott-08	59.997	8,69	97,95	105,36				212,00	
Ministeri coda	gen-09	191.796		24,87	28,02	28,02				80,91
Enti pubblici non econ. coda	feb-09	59.860		14,84	11,01	11,01				36,86
Enti di ricerca	mag-09	23.392	4,96	54,89	60,19	60,19				180,23
Presid. del Cons. dei ministri	lug-09	1.855	0,30	3,83	4,19	4,19				12,50

Area	Stipula	Consist.	Competenza				Cassa				
			2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	2010
Area III	ott-08	22.164	6,99	78,71	86,83				172,53		
Area IV	ott-08	121.030	38,30	510,56	559,07				1.107,93		
Area I	feb-10	4.313	1,91	21,60	23,54						94,13
Area II ⁽²⁾	feb-10	10.524	3,33	48,50	62,68						239,88

Fonte : elaborazione Corte dei conti su dati ARAN.

Avvertenza: I valori in neretto indicano gli importi a regime.

⁽¹⁾ Il valore a regime tiene conto dell'incremento delle risorse per la contrattazione integrativa.

⁽²⁾ Incluse risorse aggiuntive.

Tabella 7

Oneri derivanti dai CCNL relativi al biennio 2008-2009
sottoscritti fino al 1° aprile 2010

(milioni di euro)

Comparto	Stipula	Unità di personale	Competenza		Cassa	
			2008	2009	2008	2009
Agenzie fiscali	gen-09	56.888	10,21	82,76		92,97
Ministeri	gen-09	182.416	28,71	229,67		258,38
Scuola	gen-09	1.153.026	184,28	1.519,47		1.703,75
Enti pubblici non economici	feb-09	56.594	10,30	88,85		99,15
Università	mar-09	59.501	10,28	72,13		82,41
Enti di ricerca	mag-09	22.950	4,97	40,88		45,86
Servizio sanitario nazionale ⁽¹⁾	lug-09	570.736	90,76	845,26		936,03
Regioni e autonomie locali ⁽¹⁾	lug-09	539.605	92,93	812,39		905,32

Area	Stipula	Unità di personale	Competenza		Cassa		
			2008	2009	2008	2009	2010
Area I	feb-10	3.808	1,83	14,57			30,97

Fonte : elaborazione Corte dei conti su dati ARAN.

Avvertenza: I valori in neretto indicano gli importi a regime.

⁽¹⁾ Incluse risorse aggiuntive.

Tabella 8

*Stima dell'onere derivante dal rinnovo dei CCNL relativi
al biennio 2006-2007 non ancora sottoscritti al 1° aprile 2010⁽¹⁾*

(milioni di euro)

Comparto	Unità di personale	Competenza			Cassa ⁽²⁾
		2006	2007	2008	2010
Comparti settore statale ⁽³⁾	9.414	1,77	20,27	21,83	87,53
Dirigenza settore statale ⁽⁴⁾	10.211	3,47	39,80	42,88	171,91
Dirigenza settore non statale ⁽⁵⁾	4.389	2,05	23,40	25,44	101,78
TOTALE	24.014	7,29	83,47	90,15	361,22

Fonte : elaborazione Corte conti su dati ARAN e RGS-IGOP.

Avvertenza: i valori in neretto indicano gli importi a regime.

⁽¹⁾ Al lordo degli oneri riflessi (contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP).
Escluse eventuali risorse aggiuntive.

⁽²⁾ La stima di cassa è calcolata ipotizzando la sottoscrizione di tutti i CCNL nell'anno 2010.

⁽³⁾ Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

⁽⁴⁾ Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei ministri e scuola.

⁽⁵⁾ Enti pubblici non economici (inclusi medici e professionisti, inseriti in una sezione separata del CCNL della dirigenza), enti di ricerca e università.

Tabella 9

*Stima dell'onere derivante dal rinnovo dei CCNL relativi
al biennio 2008-2009 non ancora sottoscritti al 1° aprile 2010⁽¹⁾*

(milioni di euro)

Comparto	Unità di personale	Competenza		Cassa ⁽²⁾
		2008	2009	2010
Comparti settore statale ⁽³⁾	10.810	2,18	17,39	31,52
Dirigenza settore statale ⁽⁴⁾	12.551	4,60	36,70	66,52
Dirigenza settore non statale ⁽⁵⁾	158.842	62,85	502,83	1.068,52
TOTALE	182.203	69,63	556,92	1.166,55

Fonte : elaborazione Corte conti su dati ARAN e RGS-IGOP.

Avvertenza: i valori in neretto indicano gli importi a regime.

⁽¹⁾ Al lordo degli oneri riflessi (contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP).
Escluse eventuali risorse aggiuntive.

⁽²⁾ La stima di cassa è calcolata ipotizzando la sottoscrizione di tutti i CCNL nell'anno 2010.
Si è tenuto conto, per il personale statale, della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

⁽³⁾ Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

⁽⁴⁾ Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei ministri e scuola.

⁽⁵⁾ Enti pubblici non economici (inclusi medici e professionisti, inseriti in una sezione separata del CCNL della dirigenza), Regioni e autonomie locali, Servizio sanitario nazionale, enti di ricerca e università.